

Omissis

Il Tribunale, sentite le parti, premesso che le circostanze nuove costituiscono condizione necessaria per procedere alla modifica delle statuizioni economiche in favore del coniuge, dell'ex coniuge o dei figli (Cass. Civ., sez. I, sentenza 8 maggio 2013 n. 10720, Pres. Vitrone, rel. Acierno); rilevato come non sia provata alcuna sopravvenienza rispetto agli assetti fissati con provvedimento del 2009: unica circostanza innovativa è rappresentata dal fatto che mentre nel 2009, la ricorrente aveva un canone annuo di euro 8.400,00 successivamente la stessa ha sottoscritto un contratto di locazione per euro 20.000,00 per un immobile da cui risulta essere stata sfrattata il 7.11.2012 e che la medesima assume - ma non dimostra - di avere un esborso di circa 20.000 euro l'annuo; che parimenti indimostrato è l'attuale esborso di euro 1.300,00 mensili della locazione per il residence che la medesima assume di occupare con il figlio dal momento che il documento n. 13 del fascicolo di parte - dalla medesima prodotto - comprova che gli esborsi sono integralmente sostenuti dal figlio stesso; che sebbene con tutti i precedenti provvedimenti, il Tribunale abbia evidenziato l'assenza di prova circa l'utilizzazione delle somme ricavate dalla vendita degli immobili quanto meno dall'anno 2000, nulla la ricorrente ha ritenuto nella presente sede di dimostrare, ritenuto che, conseguentemente, nessuna modifica è provata rispetto alla pregressa fase giurisdizionale e il ricorso debba essere rigettato, ritenuto che la soccombenza della parte ricorrente comporti la sua condanna al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi euro 2.700,00 da incrementare di 1/3 sino ad euro 3.600,00, ai sensi dell'art. 4, comma 8 del D.M. n. 55 del 2014, poiché le difese della parte vittoriosa sono risultate manifestamente fondate (cd. soccombenza qualificata: v. parere Consiglio di Stato del 18 gennaio 2013; in giurisprudenza, v. Tribunale di Verona, 23 maggio 2014),

Per Questi Motivi

visti agli artt. 710, 737 c.p.c., Respinge il ricorso presentato da ZZ; Condanna la parte ricorrente alle spese di lite in favore della parte resistente, liquidate in complessivi euro 3.600,00 oltre accessori e rimborso forfetario in misura pari al 15% ex art. 2 DM 55/2014. Letta in udienza.